



LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere (relatore)
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 4 marzo 2016 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la nota, prot. n. 1109, del 10 febbraio 2016 con la quale il sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO IN FATTO

Il sindaco del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) mediante nota n. 1109 del 10 febbraio 2016, ha posto un quesito in merito ordine alla modalità di finanziamento di un debito fuori bilancio.

Il sindaco riferisce che l'ente nel 2015 ha deliberato un riconoscimento di debito fuori bilancio (delibera consiliare n.40 del 30.11.2015) prevedendo il pagamento di parte del debito negli anni 2016 e 2017 da finanziare con riduzione della spesa corrente; da un primo esame del risultato relativo all'anno 2015 si evidenzia la formazione di un avanzo di amministrazione tale da poter finanziare la parte di riconoscimento relativa all'anno 2016.

Ciò premesso il sindaco chiede a questa Corte se sia possibile, in sede di bilancio di previsione o con successiva variazione, modificare il finanziamento della quota di debito fuori bilancio relativa all'anno 2016, riportata al titolo II, con l'avanzo da accertare al fine di poter utilizzare per la spesa corrente le risorse così liberate.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri normativi derivanti dalla natura della funzione consultiva.

La richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L., atteso che il sindaco riveste il ruolo di rappresentante dell'ente locale.

Sotto il profilo oggettivo, la richiesta oggetto della presente pronuncia rientra nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, poiché attiene alla disciplina dell'impiego del c.d. "avanzo di amministrazione", dunque, alla materia di bilancio, secondo una formulazione del quesito di portata generale.

Per i suddetti motivi, la presente richiesta di parere è conforme ai requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità e può essere esaminata nel merito.

MERITO

In via preliminare, la Sezione precisa che la decisione in ordine al ricorso all'avanzo di amministrazione per la copertura finanziaria di un debito fuori bilancio attiene al merito

dell'azione amministrativa e rientra, ovviamente, nella piena ed esclusiva discrezionalità e responsabilità dell'ente che potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere della Sezione.

Con la richiesta di parere in esame, il sindaco si interroga se per la copertura finanziaria del debito fuori bilancio in esame sia possibile modificare il finanziamento della quota di debito fuori bilancio relativa all'anno 2016, riportata al titolo II, con l'avanzo da accertare, ma di fatto già rilevato da un primo esame del risultato di esercizio dell'anno 2015.

Ai sensi dell'art. 193 comma 3 TUEL, per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL) *“possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione”*.

Ne consegue che è possibile provvedere alla copertura del debito fuori bilancio mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione disponibile, ovviamente nel pieno rispetto dei presupposti previsti dall'art. 187 del TUEL, secondo il quale *“la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio [...] per la copertura dei debiti fuori bilancio [...]”*; il comma 3 bis, aggiunge che *“l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193”*.

In ordine all'applicazione dell'avanzo di amministrazione accertato con il consuntivo dell'anno precedente, il principio contabile applicato della competenza finanziaria (principio 9.2 dell'allegato 4.2) precisa che *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità: a) per la copertura dei debiti fuori bilancio; b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari. Per mezzi ordinari si intendono tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali. E' pertanto possibile utilizzare l'avanzo libero per la salvaguardia degli equilibri senza avere massimizzato la pressione fiscale; c) per il*

finanziamento di spese di investimento; d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente; e) per l'estinzione anticipata dei prestiti”.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Relatore

(dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente

(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria

Il 07/03/2016

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)